


CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Settore 10 Pianificazione – Ambiente – Leggi Speciali

PIANO METROPOLITANO NODI CONTRASTO AL RANDAGISMO



Gruppo di lavoro

*Dott.ssa Manuela Lo Giudice
Arch. Giovanni Schipilliti*

Premessa

RANDAGISMO, in generale per randagio si intende qualsiasi esemplare di una specie di animali normalmente considerata di compagnia (cani, gatti) che vive ai margini della società umana.

La legge 14 agosto 1991, n. 281 applica solo ai cani la definizione di randagio, mentre i gatti senza padrone vengono classificati come animali in libertà.

Introduce inoltre la distinzione fra cane vagante e cane randagio, riferendosi con quest'ultima espressione al caso di cani abbandonati che si siano abituati alla vita in condizioni semi-selvatiche.

Tra le principali cause di questo fenomeno c'è la gestione irresponsabile del proprio animale e gli abbandoni.

Un dossier del 2015 pubblicato dal *SIVELP* (Sindacato italiano veterinari liberi professionisti), informa che la riproduzione incontrollata dei cani di proprietà rappresenta il principale fattore che aggiunge nuovi nati. Infatti, la proliferazione degli animali rinselvaticati o in libertà, riesce solo raramente a portare a maturità un numero significativo di soggetti.

La mortalità dei neonati e dei cuccioli, fame, fattori climatici, incidenti e malattie infettive, determinano una fortissima pressione selettiva su una popolazione di animali.

Viceversa, l'accoppiamento occasionale e/o incontrollato di animali di proprietà è il principale fattore di successo riproduttivo.

Le cucciolate crescono in ambiente protetto e con adeguato nutrimento, la presenza dei cuccioli è normalmente apprezzata ed i problemi gestionali si affacciano ai proprietari in tutta la loro complessità quando l'ambiente diventa insufficiente, o le esigenze degli animali che non sono stati affidati diventano difficili da sostenere.

A questo punto gli animali vengono spesso deliberatamente abbandonati.

Dietro agli abbandoni ci sono anche altri fattori oltre le cucciolate indesiderate: il cambio di casa, fattori economici, la perdita di interesse per l'animale o il comportamento problematico del quattro zampe. Inoltre, si aggiungono allergie, la nascita di un figlio, un nuovo compagno che non accetta l'animale, il ricovero in ospedale o la morte del proprietario, le vacanze, tutti fattori che contribuiscono all'incremento di questo triste fenomeno.

La scarsità di dati ufficiali non permettono un'analisi dettagliata di questo fenomeno nonostante il randagismo rimane un problema ancora molto diffuso nel nostro Paese. Fatta eccezione per i cani iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione, non esistono dati ufficiali aggiornati.

Si stima che il numero di randagi oggi erranti per le strade è di circa 700.000 unità.

1. Normativa Nazionale

Nel nostro paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la **Legge quadro 14 agosto 1991, n° 281**, che enuncia il principio generale secondo il quale *“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*.

Per quanto riguarda la normativa nazionale ritroviamo:

- **Legge quadro del 14 agosto 1991 n°281a** cui fa seguito
- **L'accordo 6 febbraio 2003** tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003;
- **La legge 4 novembre 2010, n° 201** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;
- **Ordinanza 13 giugno 2016** Ministero della Salute, “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o da bocconi avvelenati”;
- **Accordo 24 gennaio 2013** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le provincie, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- **Ordinanza 6 agosto 2013** e successive proroghe e modifiche “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani”.

Il 14 Agosto del 1991, con l'emanazione **“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”** si apre la nuova era della normativa sugli animali d'affezione e sul randagismo.

La **legge quadro 281** è basata sulla tutela e sulla prevenzione dei maltrattamenti degli animali d'affezione, i quali sono annoverati come soggetti destinatari di specifica tutela, cui corrispondono responsabilità e doveri da parte dei proprietari e delle pubbliche istituzioni.

Si pone pertanto fine alla soppressione dei cani e dei gatti randagi quale misura di contenimento del randagismo. Essi possono essere soppressi “in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”.

La legge impedisce anche la cessione dei cani randagi agli enti di ricerca, ma ciò sarà normato in maniera più dettagliata e specifica dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e dal successivo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Un aspetto importante della legge quadro riguarda il controllo della popolazione canina e dei gatti in libertà mediante l'anagrafe canina e la limitazione delle nascite.

Alle Regioni è demandato:

- l'emanazione di leggi e regolamenti applicativi della normativa nazionale;
- l'istituzione dell'anagrafe canina regionale;
- l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei canili rifugio;
- la ripartizione dei contributi statali e regionali tra gli enti locali;
- l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo, sentite le associazioni animaliste e protezioniste;
- la gestione degli albi regionali delle associazioni protezioniste;
- l'erogazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame a opera di cani randagi laddove previsti;
- l'adozione di regolamenti per i cimiteri di animali da compagnia laddove previsto.

Ai Comuni è demandato:

- la vigilanza e il controllo degli adempimenti alla normativa nazionale e regionale;
- la cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità;
- l'emanazione delle ordinanze di cattura e di riammissione sul territorio dopo sterilizzazione (laddove previsto);
- l'affidamento dei cani vaganti ai rifugi;
- l'attuazione di piani di controllo delle nascite tramite le sterilizzazioni;
- il risanamento dei canili rifugio esistenti e la costruzione dei nuovi canili;
- la gestione diretta o tramite convenzione con le associazioni protezioniste;
- l'applicazione delle sanzioni previste.

Ai proprietari degli animali è demandato:

- l'iscrizione all'anagrafe canina del cane;
- il controllo delle nascite;
- la gestione corretta delle esigenze fisiche ed etologiche del cane.

Presso il Ministero della Salute è istituito un fondo per l'attuazione della legge.

Il Ministero ogni anno, con proprio decreto, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità di tale fondo.

Alcune regioni hanno legiferato immediatamente dopo la legge quadro altre invece hanno legiferato molti anni dopo. Per questo motivo e per le differenze presenti nei territori di riferimento (caratteristiche orogeografiche, presenza di aree metropolitane, prevalenza di zone rurali, densità di popolazione, entità del fenomeno del randagismo, ecc.) le singole leggi si differenziano per impianto e per contenuti.

1.1 Normativa Regionale

Nella Regione Calabria la legge che regola la tutela degli animali è la

- **Legge Regionale n° 41 del 05/05/1990** recante "l'istituzione anagrafica canina, prevenzione al randagismo e protezione degli animali" e la
- **Legge Regionalen° 4del 03/03/2000** recante "modifiche alla legge regionale n° 41/1990".
- **Decreto del Commissario AD ACTA n. 67 del 06 Marzo 2018**
Revoca del DCA 32/2015. :approvazione "Piano straordinario randagismo".

Nelle norme regionali, in generale, sono distinte due tipologie di canili, denominate canile rifugio e canile sanitario.

1. **I canili sanitari** sono strutture di ricovero pubbliche di prima accoglienza gestite dalle aziende sanitarie locali. In queste strutture vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura o il ritrovamento. Presso il canile sanitario sono effettuati l'identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e la sterilizzazione.
2. **I canili rifugio o rifugi**, sono strutture pubbliche destinate al ricovero prolungato dei cani (fino all'adozione o alla morte), realizzate e gestite da comuni singoli o associati. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, tramite un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria.

I requisiti previsti dalle norme devono essere intesi come requisiti di base per lo sviluppo di un canile che rispetti la nuova visione del rapporto uomo animale e che sia un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

Nei canili sanitari il transito dei cani è breve e limitato alle prime cure, a interventi di prevenzione e profilassi, all'identificazione e alla sterilizzazione.

Nei canili rifugio in generale la permanenza prolungata dovendo protrarsi sino all'adozione o alla morte.

I canili sono classificati dal D.M. 5 Settembre 1994 "industrie insalubridi I classe" in quanto produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi. I canili di nuova costruzione devono pertanto essere collocati lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali.

Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria

ecc.), prevedono che queste strutture siano circondate da fasce di verde.

E' auspicabile, anche laddove ciò non sia esplicitamente previsto dalle norme, che i canili rifugio siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi in modo da integrarli visivamente all'ambiente circostante e creare un valido isolamento acustico.

I requisiti strutturali dei canili sono riportati nelle norme regionali che sono state emanate in attuazione della legge quadro 281 del 91.

2. ANALISI DEI DATI CONOSCIUTI

Secondo una indagine della *Lega Anti Vivisezione*, nel 2015 in Italia sarebbero stati 131.302 i cani detenuti nei canili, di cui 13.064 in quelli sanitari e 118.238 in quelli rifugio, di cui ben il 72% (circa 80.000) si trova in quelli del Mezzogiorno.

Dall'analisi effettuata, il Mezzogiorno si conferma fanalino di coda per l'elevato numero di cani nei canili. Infatti, mentre al Centro-Nord, il randagismo canino è contenuto, al Sud invece il numero dei cani randagi è molto alto, mentre le colonie feline registrate sono un numero esiguo.

Sempre secondo l'indagine LAV 2018 in Italia sono presenti 1.200 canili, 434 sanitari e 766 rifugi (114 canili assolvono entrambe le funzioni). Il 44% dei canili si trova nel Mezzogiorno, il 37% al Nord e il restante 19% al Centro. Nel Centro-Nord sono presenti 94 gattili, quasi inesistenti invece al Sud e nelle Isole, ne sono presenti appena 7.

Dal 2017 al 2018 vi è stato un incremento del 12,3% dei cani identificati e **iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione** pari a 1.159.409 cani in più.

Al 27/06/2018 la Regione con il maggior numero di cani iscritti in anagrafe è la Lombardia (1.470.789), seguita dal Veneto (1.213.005), Emilia-Romagna (1.113.829), Piemonte (889.639) e Lazio (850.267).

Le Regioni che hanno registrato il maggiore aumento di cani iscritti in anagrafe rispetto al 2017 sono: Umbria (+122%), Marche (+88%), Sicilia (+44%), Abruzzo (+11%). Bene anche Lazio, Toscana e **Calabria** che fanno registrare un incremento pari al 10%.

Nel 2017 nei **canili sanitari** sono entrati 91.021 esemplari di cui 34.224 sono stati restituiti al detentore (38%). Il maggior numero di ingressi si è avuto nel Mezzogiorno (36.700), a seguire il Nord con 36.585 e infine il Centro con 17.736.

Il dato che emerge in maniera sconcertante è quello del tasso di restituzione che passa da un 69% nelle regioni del Nord ad appena un 6% nel Sud e nelle isole.

Nel 2017 i cani presenti nei **canili rifugio** sfiorano le 115.000 unità, le Regioni con una maggiore presenza di cani in canili rifugio sono la Puglia 20.672, la Campania 16.623, la Sicilia 13.185, e la **Calabria con 11.943 unità**. In Friuli-Venezia Giulia, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma Bolzano si

registrano invece presenze bassissime.

Nel 2017 si sono spesi 402.031,00 euro al giorno per il solo mantenimento dei cani detenuti nei canili rifugio per una spesa annua di 146.741.315,00 euro. Una cifra esorbitante, ottenuta moltiplicando il numero dei cani per l'importo minimo, che una circolare del Ministero della Salute indica come congruo ad assicurare un adeguato mantenimento degli animali, ovvero 3,50 euro al giorno.

E' evidente come combattere questo fenomeno faccia bene agli animali ma anche alle casse dello Stato e quindi ai cittadini che devono pagare in prima persona i costi dell'abbandono.

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Il progetto ha lo scopo di effettuare uno studio sul fenomeno del randagismo nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, valutare l'estensione del problema e le conseguenze ad esso legate, per provare, se non a risolverlo, a marginarlo, evitando che si estenda ulteriormente raggiungendo numeri esorbitanti. Le misure che possono essere attuate per far fronte a questo fenomeno non sono poche, ma nel metterle in atto bisogna sempre tener conto di quelle che sono le leggi quadro nazionali e regionali in tema di randagismo.

Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un drammatico aumento di cani randagi che circolano in pessime condizioni per le vie della città, infatti, mentre fino a qualche anno fa i branchi di randagi venivano avvistati per lo più in zone periferiche come fiumare e strade secondarie appena fuori città, adesso capita spesso di avvistare piccoli branchi o cani solitari stazionare nel centro cittadino.

I provvedimenti per far fronte a tale disagio sono scarsi o nulli, e spesso sono proprio i singoli cittadini a occuparsi del recupero e la sterilizzazione di qualcuno di questi animali, il tutto a proprie spese.

Se si vuole ridurre il numero dei cani vaganti sul territorio e ottenere risultati sostenibili nel lungo periodo sono necessari interventi preventivi, come la lotta all'abbandono mediante il riconoscimento individuale degli animali (con microchip), l'attuazione di misure finalizzate al controllo delle nascite e l'opera di educazione civica e informazione del cittadino; a tutto ciò è necessario aggiungere interventi altrettanto importanti quali la cattura e il mantenimento in idonee strutture (secondo quanto previsto dalla normativa vigente). Affinché queste azioni trovino una facile applicazione da parte degli Enti, prime fra tutte le Amministrazioni comunali, è fondamentale che il Piano venga ufficialmente adottato da tutti i portatori di interesse che lo utilizzino come strumento cardine per la riduzione del fenomeno del randagismo sul suolo Metropolitan.

Questa breve analisi del problema basta ad evidenziare quanto sia importante e necessario che vengano attuate da parte degli organi competenti delle vere e proprie misure, regolamentate da leggi e ordinanze per arginare e arrestare

l'espansione di questo fenomeno.

I punti chiave da prendere in considerazione per la risoluzione del problema, sono essenzialmente il controllo delle nascite e l'istituzione di strutture adeguate, finalizzate all'accoglienza e lo stallo dei randagi in attesa di adozione.

Un'altra importante operazione da effettuare è l'analisi conoscitiva delle strutture già presenti sul territorio deputate alla cura e la custodia degli animali randagi, per valutare se siano effettivamente in linea con i requisiti previsti dalle leggi sopra citate ed eventualmente attuare delle modifiche tali da rendere tali strutture adeguate ed agibili.

Gli obiettivi generali del lavoro sono principalmente quelli di creare delle "*linee guida*" dettagliate da seguire durante la creazione di spazi, canili rifugio, oasi canine e gattili, siano questi di pertinenza sanitaria comunale o di privati.

Una volta redatte, le linee guida dovranno essere il primo importante "progetto" da seguire durante l'ideazione di tali spazi per far sì che le strutture adibite all'accoglienza ed allo stallo degli animali, in attesa di adozione, siano in linea con quelli che sono i bisogni primari e le esigenze fisiche ed emotive degli animali. Le linee guida saranno inoltre di aiuto nella comprensione delle modalità di accoglienza e collocazione degli ospiti nelle strutture, tenendo conto della specie, dell'età, delle condizioni psico-fisiche e quando possibile dell'anamnesi individuale.

Essendo questo è un fenomeno estremamente complesso, altrettanto complessa sarà l'impostazione di una adeguata strategia per il suo contenimento, frutto di una approfondita conoscenza delle problematiche legate al territorio nel quale deve essere attuata.

E' pertanto necessario che il controllo del randagismo avvenga attraverso un programma di istruzione dei possessori di animali, riducendo tutti i possibili rischi per la salute umana, attraverso l'identificazione e la registrazione in Anagrafe obbligatoria, con la riproduzione controllata, promuovendo la sterilizzazione degli animali e con la prevenzione del commercio illegale e del traffico di animali. Tutto ciò deve necessariamente avvenire attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici, Aziende Sanitarie e Volontariato.

Con la redazione di questa Relazione preliminare si vuole dunque fare un primo importante passo verso la realizzazione di un progetto ben pianificato, che possa guidare chi di dovere nell'attuazione di specifici provvedimenti per la risoluzione di un problema ormai troppo diffuso e difficile da contrastare.

METODOLOGIA DI LAVORO


Per poter svolgere al meglio il lavoro è stato necessario effettuare una dettagliata ricerca di quelle che sono le leggi nazionali e regionali in materia di randagismo, inoltre, attraverso lo studio di articoli e analisi statistiche si è cercato di acquisire dati riguardo l'entità del fenomeno in generale e nell'area interessata in particolare. Per ancora più chiare e veritiere informazioni a riguardo, sono state contattate alcune associazioni di volontariato che operano sul territorio di riferimento e che si occupano del recupero, stallo ed adozioni di cani e gatti randagi.

Introduzione alla metodologia di lavoro:

L'elaborazione del *Piano Metropolitan di contrasto al Randagismo* si sviluppa attraverso una prima *fase conoscitiva* del fenomeno, delle leggi che lo regolano e dall'analisi del contesto ambientale e strutturale, la fase seguente è *l'individuazione degli obiettivi*, che detta le linee programmatiche e progettuali delle nuove strutture di accoglienza.

Il Piano si struttura in 6 fasi:

1. Analisi del quadro normativo europeo, nazionale e regionale.
2. Cause e problematiche connesse al randagismo.
3. Entità del fenomeno in Italia, nella Regione e nella Città Metropolitana di Reggio Calabria
4. Quadro conoscitivo delle strutture ricettive
5. Azioni e misure da adottare per contrastare il fenomeno randagismo.
6. Linee guida per la realizzazione di nuove strutture.



3. QUADRO CONOSCITIVO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Le indagini condotte presso pubblici uffici e e gli studi fatti sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, hanno messo in luce una carenza, in termini numerici, delle strutture deputate alla cura e alla custodia degli animali randagi.

Le azioni svolte sono state finalizzate per individuare e determinare la distribuzione e le caratteristiche delle strutture individuate (canili sanitari, canili rifugio, oasi canine e gattili), dislocate su tutto il territorio.

E' stata individuata soltanto una tipologia, il canile rifugio, per un totale di n.5 strutture accreditate e dotate delle autorizzazioni sanitarie necessarie per il ricovero e la cura dei randagi, ad oggi funzionanti, di seguito elencate:

1. Canile Rifugio denominato "Anime Randagie", ubicato nel comune di Bovalino, ospita circa 200 cani su una superficie di 3000 mq.
2. Canile Rifugio denominato "Dog Center", ubicato nel comune di Sant'Ilario, in attività dal 1991, ospita circa 450 cani collocati in 200 box.
3. Canile Rifugio denominato "Dog Toffy", ubicato nel comune di Caulonia, in attività dal 2011, ospita circa 200 cani.
4. Canile Rifugio denominato "Il Parco srl", ubicato nel comune di Taurianova, ospita circa 160 cani.
5. Canile Rifugio ubicato nel comune di Oppido Mamertina, ospita circa 200 cani.

E' stata individuata anche una struttura di canile sanitario, nel comune di Reggio Calabria, che, nonostante risulti chiusa per lavori di ristrutturazione, ospita un numero considerevole di cani, circa 200 unità.

Sono state inoltre identificate altrettante strutture non autorizzate che fungono da canili rifugio.

Come si evince dalla cartografia del territorio tre delle strutture rilevate sono dislocate sul litorale ionico, nel tratto di territorio compreso tra Bovalino e Caulonia, mentre gli altri due canili sono stati individuati uno nel territorio della Piana di Gioia Tauro, a Taurianova, un altro nel comune di Oppido Mamertina.

Si evince, quindi, sia la carenza di strutture/canili necessarie per ospitare il numero considerevole di randagi sparsi nel territorio che la mancanza totale di strutture su tutto il territorio del litorale tirrenico e su parte del litorale ionico.

L'assenza di strutture è evidente anche in tutto l'ambito territoriale che comprende le città e i comprensori montani ad eccezione della solo paese di Oppido Mamertina.

Per quanto concerne i gattili, dalle indagini effettuate è emerso che non esistono strutture accreditate e/o autorizzate; è presente soltanto una realtà privata gestita da una famiglia che accudisce gatti randagi ma che ad oggi non

risulta censita e accreditata presso gli Enti preposti.

Si tratta di una forma di volontariato che si occupa di soccorrere i randagi, dando loro tutte le cure che necessitano, senza il sostegno di alcuna istituzione, in forma strettamente personale.



Individuazione delle strutture deputate alla custodia degli animali randagi nel territorio della Città Metropolitana

4. ASPETTI AMBIENTALI, SANITARI, SOCIALI E DIDATTICO EDUCATIVI

La legge italiana tutela gli animali, con particolare riferimento agli animali da affezione, proteggendoli da maltrattamenti da parte dell'uomo e consentendo agli enti di controllare, con l'ausilio delle ASL e delle associazioni di volontari, lo sviluppo e la salute di cani e gatti randagi.

La tutela dei suddetti animali è garantita da leggi e regolamenti nazionali e regionali che gli enti preposti ed ogni singolo cittadino sono tenuti a seguire e rispettare. Ecco di seguito elencati alcuni degli obblighi e comportamenti che è importante conoscere e adempiere:

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili autorizzati non possono essere soppressi e non possono essere destinati alla

sperimentazione. Se i cani ritrovati o catturati sono regolarmente registrati all'anagrafe canina nazionale, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Qualora, invece, i cani catturati non fossero provvisti di codice identificativo (microchip), anche se accolti in canili autorizzati, devono essere microchippati e registrati all'anagrafe canina della ASL di pertinenza del comune e di conseguenza a quella nazionale; gli animali, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa visita e vaccinazione.

I cani ricoverati nelle strutture di cui sopra possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Norme simili sono previste per i gatti. È infatti vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Questi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Le regioni hanno il compito di disciplinare l'istituzione dell' anagrafe canina presso i comuni o le A.S.L., nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore del codice di riconoscimento del cane. Le regioni provvedono altresì a determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L.

Per quanto riguarda i comuni, invece, le funzioni principali sono: attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e gestire i canili o gattili e i rifugi anche tramite convenzioni con associazioni animaliste.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le A.S.L., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Una legge del 2004 ha modificato il Codice penale che ora prevede pene detentive e pecuniarie per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte o la lesione di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche. Sono previste pene anche per coloro che organizzano o promuovono spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali nonché per coloro che promuovono, organizzano o dirigono combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La legge ha vietato, inoltre, l'utilizzo di cani e di gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l'introduzione delle stesse nel territorio nazionale. La violazione di questo divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.

La legge punisce chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Secondo l'art. 727 del Codice penale l'abbandono è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sanzioni pecuniarie più alte sono previste per coloro che fanno commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti. La legge stabilisce, inoltre, che tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui sopra confluiranno in un fondo destinato proprio alla tutela degli animali. Nel caso si assista all'abbandono di un animale domestico, è importante procedere subito alla denuncia del fatto alle autorità competenti.

E' vietato:

- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- la sottoposizione di cani a doping;
- gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali e il taglio della coda;
- la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici citati.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di queste norme vengono considerati maltrattamento ai sensi del codice penale.

Per quanto riguarda i compiti delle amministrazioni comunali, si precisa che il potere di vigilanza al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla legge spetta anche alla Polizia Municipale, in coordinamento con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio quali Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza sul rispetto della legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Un'importante funzione di prevenzione è anche svolta dalle attività di formazione: lo Stato e le regioni possono, infatti, promuovere di intesa l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

4.1 La legge quadro 281

Il 14 Agosto del 1991, con l'emanazione "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" si apre la nuova era della normativa sugli animali d'affezione e sul randagismo.

La legge quadro 281 è basata sulla tutela e sulla prevenzione dei maltrattamenti

degli animali d'affezione, i quali sono annoverati come soggetti destinatari di specifica tutela, cui corrispondono responsabilità e doveri da parte dei proprietari e delle pubbliche istituzioni.

Si pone pertanto fine alla soppressione dei cani e dei gatti randagi quale misura di contenimento del randagismo. Essi possono essere soppressi "in modo esclusivamente eutanascico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità". La legge quadro 281 impedisce anche la cessione dei cani randagi agli enti di ricerca, ma ciò sarà normato in maniera più dettagliata e specifica dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 e dal successivo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Un aspetto importante della legge quadro riguarda il controllo della popolazione canina e dei gatti in libertà mediante l'anagrafe canina e la limitazione delle nascite.

Alle regioni è demandato:

- l'emanazione di leggi e regolamenti applicativi della normativa nazionale;
- l'istituzione dell'anagrafe canina regionale;
- l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei canili rifugio;
- la ripartizione dei contributi statali e regionali tra gli enti locali;
- l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo, sentite le associazioni animaliste e protezioniste;
- la gestione degli albi regionali delle associazioni protezioniste;
- l'erogazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame a opera di cani randagi laddove previsti;
- l'adozione di regolamenti per i cimiteri di animali da compagnia laddove previsto.

Ai comuni sono affidate e richieste le seguenti responsabilità :

- la vigilanza e il controllo degli adempimenti alla normativa nazionale e regionale;
- la cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità;
- l'emanazione delle ordinanze di cattura e di riammissione sul territorio dopo sterilizzazione (laddove previsto);
- l'affidamento dei cani vaganti ai rifugi;
- l'attuazione di piani di controllo delle nascite tramite le sterilizzazioni;
- il risanamento dei canili rifugio esistenti e la costruzione dei nuovi canili;
- la gestione diretta o tramite convenzione con le associazioni protezioniste;
- l'applicazione delle sanzioni previste.

Ai proprietari degli animali è demandato:

- l'iscrizione all'anagrafe canina del cane;
- il controllo delle nascite;
- la gestione corretta delle esigenze fisiche ed etologiche del cane.

Presso il Ministero della Salute è istituito un fondo per l'attuazione della legge. Il

Ministero ogni anno, con proprio decreto, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità di tale fondo.

Alcune regioni hanno legiferato immediatamente dopo la legge quadro altre invece hanno legiferato molti anni dopo. Per questo motivo e per le differenze presenti nei territori di riferimento (caratteristiche oro-geografiche, presenza di aree metropolitane, prevalenza di zone rurali, densità di popolazione, entità del fenomeno del randagismo, ecc.) le singole leggi si differenziano per impianto e per contenuti.

4.2 Canili

Nelle norme regionali, in generale, sono distinte due tipologie di canili, denominate canile rifugio e canile sanitario.

I canili sanitari sono strutture di ricovero pubbliche di prima accoglienza gestite dalle aziende sanitarie locali. In queste strutture vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura o il ritrovamento. Presso il canile sanitario sono effettuati l'identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e la sterilizzazione.

I canili rifugio o rifugi, sono strutture pubbliche destinate al ricovero prolungato dei cani (fino all'adozione o alla morte), realizzate e gestite da comuni singoli o associati. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, tramite un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria.

I requisiti previsti dalle norme devono essere intesi come requisiti di base per lo sviluppo di un canile che rispetti la nuova visione del rapporto uomo animale e che sia un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

Nei canili sanitari il transito dei cani è breve e limitato alle prime cure, a interventi di prevenzione e profilassi, all'identificazione e alla sterilizzazione.

Nei canili rifugio in generale la permanenza prolungata dovendo protrarsi sino all'adozione o alla morte.

I canili sono classificati dal D.M 5 Settembre 1994 "industrie insalubri di I classe" in quanto produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi. I canili di nuova costruzione devono pertanto essere collocati lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali. Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria ecc.), prevedono che queste strutture siano circondate da fasce di verde. E' auspicabile, anche laddove ciò non sia esplicitamente previsto dalle norme, che i canili rifugio siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi in modo da integrarli visivamente all'ambiente circostante e creare un valido isolamento acustico.

I requisiti strutturali dei canili sono riportati nelle norme regionali che sono state emanate in attuazione della legge quadro 281 del 91.

4.3 Controllo delle nascite

Un aspetto importante riguarda il controllo delle nascite che è affrontato da tutte le norme regionali ma solo alcune affrontano il tema delle cucciolate indesiderate. A questo proposito ci è sembrato opportuno citare la legge della regione Emilia Romagna in tema di controllo delle nascite: “legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 “NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA”. All’art. 12 comma 1 si può leggere: “È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l’autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all’interessato.” Di fatto, con questa legge, si introduce per la prima volta il concetto di proprietà responsabile poi ampiamente ripreso dall’ordinanza 03 marzo 2009 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione da cani”.

4.4 Associazioni protezionistiche

Una menzione particolare meritano le associazioni protezioniste, citate più volte nella legge quadro 281 in riferimento alla gestione delle colonie feline e dei canili rifugio. Nelle leggi regionali di applicazione sono stati istituiti gli albi delle associazioni di protezione degli animali e sono stati definiti i requisiti per l’iscrizione. Pertanto in buona parte delle regioni, solo le associazioni protezioniste iscritte agli albi regionali possono collaborare con le istituzioni nelle attività di gestione dei canili e delle colonie feline, e nella definizione di programmi di educazione sanitaria e di informazione sul fenomeno del randagismo.

Sarebbe dunque di grande utilità, riuscire a istituire anche nella città Metropolitana di Reggio Calabria un albo o comunque un “elenco” ufficiale, di pubblico accesso, delle associazioni che si occupano di recupero e protezione degli animali randagi, dando così la possibilità al singolo cittadino di potersi rivolgere, se necessario, a persone competenti che possano intervenire nei casi di ritrovamenti di animali abbandonati o vaganti, rendendone più sicuro e meno difficoltoso il recupero e la gestione.

4.5 Anagrafe canina

La legge quadro 281/91 stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina.

La principale finalità di detta disposizione è rappresentata dalla necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono dei cani e quindi del randagismo.

Altre finalità di immediata utilità sono rappresentate:

- dalla possibilità di ritrovare cani smarriti da consegnare ai proprietari tramite la lettura del microchip

- dalla creazione della banca dati

Alle regioni è richiesta l'emanazione della normativa che regola le modalità di funzionamento dell'anagrafe canina regionale.

Tutte le regioni hanno attivato l'anagrafe canina regionale. Le singole regioni alimentano l'anagrafe canina nazionale che permette l'identificazione dei cani registrati in anagrafe su tutto il territorio nazionale.

L'anagrafe canina si basa sulla corretta identificazione e sulla corretta registrazione dei dati.

4.6 Identificazione

Attualmente l'unico strumento di identificazione è l'identificatore elettronico (microchip) che ha sostituito il metodo di identificazione con il tatuaggio.

Il microchip può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute.

Il Ministero della salute registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.

I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari e alle facoltà di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero della Salute.

I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Sono autorizzati all'apposizione dei microchip i medici veterinari delle ASL e i medici veterinari accreditati presso le rispettive regioni.

Le modalità di accreditamento prevedono in genere la compilazione di una domanda da inoltrare alla propria regione e, in alcune regioni, la frequentazione di un breve corso di formazione.

Presso le regioni è detenuto l'elenco dei veterinari accreditati.

I compiti dei veterinari a tal riguardo sono ben distinti tra quelli di pertinenza del servizio veterinario dell'ASL e quelli di pertinenza del veterinario libero professionista.

4.7 Compiti del servizio veterinario dell'ASL

- Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi.

- Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della

presenza del microchip.

- Sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili.

- Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione.
- Organizzazione, d'intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.
- Attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività.
- Invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica.

4.8 Compiti del veterinario libero professionista

- Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
- Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
- Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi.
- Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
- Segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
- Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda, estirpazione delle unghie.
- Rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda.
- Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per il territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica.
- In caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL.

Attraverso i provvedimenti e le leggi sopra esplicate è stato finora compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione ed il maltrattamento di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

Molta strada c'è ancora da percorrere per far sì che i regolamenti e le leggi in

vigore vengano rispettate ed attuate, facendo sì che non restino semplici “regole” scritte ma norme di vita quotidiana. Prima di ogni cosa va incentivata l'educazione del singolo individuo al rispetto di tali norme, ed è compito delle istituzioni dare un aiuto ed un sostegno concreto ai cittadini per fare in modo, come troppo spesso accade, che questi non si ritrovino soli ed “abbandonati” nel momento in cui si trovano a dover affrontare situazioni spiacevoli, quali il ritrovamento di un animale randagio o in difficoltà, o la denuncia di un abbandono o maltrattamento. E' importante per il cittadino sapere a chi rivolgersi in determinate circostanze ed è ancor più importante avere la consapevolezza che nel momento della richiesta arrivi dagli enti di riferimento un aiuto concreto, morale ed economico, perchè non tutti vogliono o possono farsi carico di un animale randagio, spesso malato o “aggressivo” perchè spaventato e smarrito, troppo spesso purtroppo per la mancanza di un valido sostegno da parte degli organi competenti spinge il cittadino a voltarsi dall'altra parte di fronte ad una simile circostanza. Uno degli scopi del lavoro che stiamo svolgendo, nel redarre queste linee guida per la realizzazione di strutture deputate alla cura e la custodia degli animali randagi, è proprio quello di poter dare un concreto aiuto ai cittadini della nostra città. Rientrerebbe inoltre tra gli obblighi dei Comuni, la realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali che operano in quest'ambito. Solo insieme si può fare qualcosa per migliorare lo stato attuale delle cose, gettando le basi per costruire la realtà che desideriamo vivere. La piaga del randagismo è ancora troppo profonda ma non “inguaribile”, ma ci vogliono costanza ed impegno comuni.

5. AZIONI E MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO.

Per contrastare il fenomeno del randagismo è necessario innanzitutto attuare delle **azioni e misure di prevenzione** per contrastare e ridurre il fenomeno dell'abbandono attraverso misure di controllo sul territorio per l'individuazione degli animali (presenza di microchip/tatuaggio), misure finalizzate al controllo delle nascite, azioni di informazione del cittadino attraverso programmi di informazione sia in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia nelle piazze e/o vie cittadine, con giornate di sensibilizzazione a favore della registrazione all'anagrafe canina con microchippatura gratuita, molto utile in caso di smarrimento e per essere contattati in caso di provvedimenti sanitari utili per la salute dell'animale.

In sostanza va attuata una vera e propria opera di “*educazione civica e di informazione*” del cittadino di qualsiasi età per favorire il rispetto degli animali e la tutela del benessere animale e la corretta relazione uomo-animale.

A riguardo si evidenzia che circa 80% della popolazione canina di proprietà

esistente sul territorio non è iscritta all'anagrafe e dotata di microchip!

Altre misure fondamentali sono le **azioni di riduzione** del fenomeno attraverso la creazione e/o ampliamento delle unità anticattura per la cattura degli animali vaganti nelle aree a maggior presenza del fenomeno.

Infine è di fondamentale importanza intraprendere **azioni di monitoraggio** sulle strutture di ricovero esistenti per valutare la corretta gestione in base alla normativa vigente, i requisiti strutturali in base alla tipologia di randagio ospitato, i bisogni fisiologici (alimentazione, condizioni climatiche, condizioni sanitarie) ed etologici.

Azioni di monitoraggio sulla diffusione di malattie come la rabbia, la leishmaniosi, la zoonosi, sia nella popolazione animale che in quella umana ed il controllo della dimensione della popolazione dei cani.

Queste azioni sono fondamentali perché determinano il profilo comportamentale dei animali e quindi definiscono anche il loro livello di adottabilità.

Il fine di tutte queste azioni e misure, una volta attuate, nel tempo è quello di fare diventare il fenomeno del randagismo una normale pratica di gestione e di controllo per le pubbliche amministrazioni con conseguente miglioramento degli aspetti ambientali, sociali ed una riduzione considerevole dei costi di mantenimento e gestione del fenomeno.

Di seguito le azioni e le misure individuate:

5.1 Azioni di prevenzione

Azioni per verificare e incentivare il rispetto della normativa vigente

- Azioni di interventi finalizzate alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo da parte della Polizia locale con controlli sul territorio per riscontrare eventuali violazioni per mancanza di microchip e contrastare i reati previsti dalla legge o per ritrovamenti di animali vaganti e restituzione al proprietario.
- Fornitura alla Polizia locale di dispositivi di lettura di microchip ISO compatibili per l'identificazione dell'animale d'affezione.
- Campagna di sensibilizzazione e iscrizione e immissione dati all'anagrafe canina.

Azioni per l'incentivazione e adozione degli animali d'affezione

- Incentivazione delle adozioni mediante controllo veterinario gratuito.
- Campagne di sensibilizzazione per l'adozione diretta e indiretta dei cani
- Campagne pubblicitarie attraverso i social e i siti istituzionali con la scheda dell'animale riportante la foto, la taglia, il sesso e l'età.
- Favorire la presenza di volontari delle associazioni ambientaliste/animaliste nei canili pubblici o convenzionati.

Azioni per il controllo degli animali d'affezione

- Controllo e monitoraggio sanitario dei cani di proprietà.
- Controllo della riproduzione per prevenire la nascita di animali indesiderati in ambienti rurali.
- Formazione di personale specializzato.

Azioni per la sensibilizzazione e informazione

- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia l'informazione ed educazione negli istituti di ogni ordine e grado ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
- Attività di formazione e sensibilizzazione attraverso la promozione da parte degli Enti di programmi didattici nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
- Sensibilizzazione rivolta alle differenti categorie di proprietari di cani con programmazione di corsi formazione.
- Promozione di iniziative volte alla creazione della corretta relazione uomo-animale, congiuntamente alle aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con i medici veterinari, le associazioni di protezione degli animali e gli educatori cinofili.

Azioni per la formazione professionale

- Formazione e aggiornamento professionale per funzionari e organi di controllo che operano in questo ambito.
- Formazione professionale per i veterinari libero professionisti.

5.2 Azioni di riduzione

- Creazione unità anticattura.
- Catture di cani vaganti nelle aree a maggior presenza del fenomeno.

5.3 Azioni di monitoraggio

- Controllo e monitoraggio e valutazione della dimensione della popolazione di cani, suddivisi in cani padronali e cani vaganti.
- Monitoraggio e valutazione della diffusione di malattie, come rabbia e zoonosi, sia nella popolazione animale che in quella umana.
- Controllo e valutazione delle strutture di ricovero.
- Istituzione di un "Ufficio" che si occupi del fenomeno, ovvero della lotta al randagismo e della tutela e del benessere degli animali, attraverso la pubblicazione di tutte le notizie utili e le attività di interesse pubblico;
- Istituzione di un Albo o "elenco ufficiale" di pubblico accesso, di volontari animalisti accreditati o associazioni nel quale possono iscriversi cittadini

singoli o associati, che intendono esercitare attività di volontariato per il contrasto del fenomeno del randagismo.

6. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE.

6.1 CANILI SANITARI E CANILI RIFUGIO

Come già descritto nel paragrafo 1.1 le strutture deputate alla cura ed alla custodia degli animali randagi si distinguono in due categorie:

- canili sanitari;
- canili rifugio/oasi canine

Tra le due tipologie di strutture c'è una sostanziale differenza che impone il diverso possesso dei requisiti strutturali e gestionali che devono possedere le strutture.

Il canile sanitario, essendo una struttura di prima accoglienza e di ricovero temporaneo necessario per somministrare i trattamenti sanitari ai cani vaganti catturati o rinvenuti feriti, deve possedere caratteristiche più rigide rispetto al canile rifugio/oasi canine, perché in esso si svolgono attività sanitarie e veterinarie come interventi di primo soccorso, somministrazione di farmaci, vaccinazioni, sterilizzazione, esami di laboratorio.

Sia il canile rifugio che le oasi canine, invece, sono strutture dove il randagio è ospitato dopo aver ricevuto le appropriate cure nel canile sanitario e dove trascorre periodi più lunghi, ricevendo i corretti trattamenti per soddisfare i bisogni fisiologici, etologici ed essere "preparato alla futura adozione".

In queste strutture, inoltre, dovranno convivere diverse tipologie di cani ritrovati, di diversa età e con problemi comportamentali. Dette strutture dovranno quindi essere progettate e realizzate per soddisfare le diverse esigenze delle tipologie dei cani abbandonati, assicurando il rispetto minimo dei parametri previsti dalla normativa, in modo tale da garantire il benessere degli animali ospitati.

Dal punto di vista funzionale e gestionale la normativa nazionale e regionale chiarisce come i canili debbano perseguire tre obiettivi prioritari:

1. Assicurare la salute e garantire il benessere degli animali ospitati;
2. Incentivare le adozioni;
3. Assicurare la presenza delle associazioni animaliste e di volontariato.

Di tali obiettivi occorre tenere conto in fase di realizzazione o ristrutturazione dei canili pubblici o privati, così come descritto nel **"Decreto del Commissario AD ACTA n. 67 del 6 _Marzo 2018, Piano straordinario randagismo, Allegato 1"**,

di seguito riportato:

...[Requisiti strutturali e dotazioni strumentali per l'accreditamento dei canili sanitari dei canili rifugio e delle oasi canine.

Finalità. La struttura deve fornire adeguate garanzie sanitarie e igieniche per garantire il benessere degli animali custoditi, le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori.

Canile Sanitario

1. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile sanitario sono:

Box

- a) I box devono essere costruiti, porte comprese, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere costruiti con materiale facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di griglia e sifone per la raccolta delle acque di lavaggio. Essere adeguatamente luminosi e aerati;
- b) La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere almeno di mq. 5, di cui come minimo 2mq coperti con altezza minima di 2,00 m; tenuto conto della permanenza temporanea, in tali box potranno essere ospitati uno o più cani sulla base delle dimensioni, del sesso del carattere del soggetto.
- c) I cani aggressivi dovranno essere isolati così come i cani che hanno subito interventi chirurgici nel periodo di convalescenza;
- d) I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, per mezzo di una porta le cui caratteristiche dovranno garantire la sicurezza dell'operatore e dell'animale, in modo tale da consentire gli eventuali trattamenti terapeutici, la pulizia e la disinfezione dei box;
- e) Le reti utilizzate devono avere maglie di dimensioni adeguate ad impedire che gli animali possano subire traumatismi;
- f) Il pavimento dei box deve essere costruito in modo da consentire il deflusso delle acque sia di lavaggio che piovane (per la parte esterna) ed essere munito di griglie di scarico, nei box non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- g) In ciascun box dovrà essere presente un contenitore per l'acqua e uno per il cibo per ciascun soggetto ospitato costruiti in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile e ancorati al pavimento onde impedire il capovolgimento;
- h) La parte aperta all'esterno dei box deve disporre, nella parte superiore, di sistema atto a creare ombreggiamento del box nel periodo estivo;
- i) Per ogni soggetto ospitato dovrà essere presente un'area appositamente attrezzata con brandine osimilari, affinché il cane possa riposare non direttamente a contatto del pavimento;
- j) I box più prossimi all'ambulatorio (5% del totale) sono destinati al ricovero temporaneo dei soggetti bisognosi di cure (decorso post operatorio) o affetti da patologie per cui necessita particolare osservazione. Tali box devono essere fisicamente separati tra loro e dal resto dei ricoveri, essere costruiti in modo d'agevolare al massimo le operazioni di pulizia e disinfezione. Devono essere sempre puliti sgomberi e disponibili per le esigenze medico-chirurgiche; In alternativa è possibile utilizzare delle gabbie di ricovero temporaneo sistemate al chiuso in un separato spazio, prossimo all'ambulatorio. Tali gabbie, costruite in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile, dovranno essere di dimensioni adeguate alla mole dei cani da ospitare:

Canini di piccola taglia fino a 30cm al garrese	Pavimento di 0.75mq	Altezza 60cm
---	---------------------	--------------

Canine di taglia media fino a 40cm al garrese	Pavimento di 1.00mq	Altezza 80cm
Canine di taglia grande fino a 70cm al garrese	Pavimento di 1.75mq	Altezza 140cm

K) Dovranno essere previsti dei box, per il ricovero dei cuccioli, dotati dell'attrezzatura necessaria a garantire condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.

l) Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata, ove possibile, una parete arborea o comunque altro intervento finalizzato all'isolamento acustico;

Ambulatorio:

Il locale adibito ad ambulatorio deve:

m) Avere pavimenti e rivestimenti delle pareti (altezza non inferiore a m. 2) in materiale lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, dotato di griglia sifonata al pavimento per facilitare la raccolta delle acque di lavaggio e dotato di sgusci agli angoli tra pareti e pavimento;

n) Essere dotato di almeno un lavabo fornito di acqua calda e fredda con comandi a pedale o a gomito in ogni sala adibita all'attività medica e chirurgica;

o) Attrezzature e/o apposito locale per la custodia dei farmaci, con un reparto custodibile sotto chiave per il magazzino dei farmaci ad azione stupefacente.

p) Essere dotato delle attrezzature minime mediche, chirurgiche, diagnostiche di base e di servizio;

q) Dotato di spogliatoio e servizi igienici completi a esclusivo uso dei sanitari;

Uffici e Servizi:

il canile sanitario dovrà altresì essere dotato di:

r) Uffici amministrativi;

s) Cucina o area per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole, adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.

t) Area destinata alla conservazione del mangime, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;

u) Cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per l'accantonamento delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;

Reflui:

- Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff, il cui troppo pieno deve defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.
- Prima dello svuotamento, i reflui dovranno essere trattati per almeno 48 ore con soda caustica/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.
- I rifiuti considerati speciali, compresi quelli relativi all'attività medica/chirurgica, dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento attraverso apposita ditta specializzata.

Requisiti gestionali e operativi

- La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del direttore sanitario in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc.) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;
- Registro delle presenze.
- Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;
- Atto formale d'incarico di direttore sanitario;
- Registro dei trattamenti farmacologici;
- Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).

- Documento informativo sulla procedura di restituzione di cane di proprietà smarrito e predisposizione di verbale di riconsegna del cane.
- Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.
- Documentazione della procedura di ingresso dei cani, dell'identificazione del cane mediante una scheda individuale, anche informatizzata, sulla quale dovrà essere annotata tutta l'attività clinica.
- Predisposizione ed attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
- Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali e relativo registro.

Gestione delle emergenze: deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Canile rifugio

2. I requisiti strutturali e le dotazioni strumentali del canile rifugio sono:

Box

- a) I box devono essere costruiti, porte comprese, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di griglia e sifone per la raccolta delle acque di lavaggio. Essere adeguatamente luminosi e aerati;
- b) La superficie disponibile di ogni box deve essere almeno di mq. 8 di cui almeno 2mq coperti con altezza minima di 1.80 m. All'interno del box di tale dimensione potranno essere ospitati: un cane di taglia grande (peso superiore ai 40 kg) oppure due cani di taglia media (peso compreso tra i 10 e i 30 kg) oppure 4 cani di taglia piccola (peso fino a 10 kg). Qualora convivano nello stesso box 2 o più cani si dovrà tenere conto del sesso e delle caratteristiche comportamentali degli stessi al fine di garantire in sicurezza la convivenza. La valutazione comportamentale dei cani per stabilirne la convivenza dello stesso box, dovrà essere certificata dal medico veterinario direttore sanitario della struttura avvalendosi, ove necessario, di altro professionista esperto in comportamento animale. Dovrà comunque sempre essere garantito il benessere del/dei soggetti ospitati.
- c) Alcuni box devono consentire il confinamento momentaneo del cane ospitato, qualora si tratti soggetto aggressivo, nella parte coperta o in quella scoperta, in modo tale da consentire la pulizia e la disinfezione dei box in sicurezza da parte dell'operatore;
- d) Le reti utilizzate devono avere maglie adeguate atte ad impedire che i cani ospitati possano subire traumatismi;
- e) Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico, nei box non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- f) La parte aperta all'esterno dei box deve disporre, nella parte superiore, di sistema tale da creare ombreggiamento del box nel periodo estivo ed un sistema di copertura permanente che copra almeno 1/3 del cortiletto esterno;
- g) In ciascun box dovrà essere presente un contenitore per l'acqua e uno per il cibo per ciascun soggetto ospitato costruiti in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile e ancorati al pavimento onde impedire il capovolgimento;
- h) Per ogni soggetto ospitato dovrà essere presente un'area appositamente attrezzata con brandine o similari, affinché il cane possa riposare non direttamente a contatto col pavimento;
- i) I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20;

- j) *Il 5% dei box (i più isolati) sono destinati all'isolamento temporaneo dei soggetti ammalati. Talibox devono essere fisicamente separati tra loro e dal resto dei ricoveri, essere costruiti in modo da agevolare al massimo le operazioni di pulizia e disinfezione. Devono essere sempre puliti sgomberi e disponibili per le emergenze;*

Recinti esterni di sgambatura

- *La superficie dei recinti di sgambatura deve essere di almeno 10 mq ogni cane ospitato, raccordati con i box in modo protetto;*
- *I recinti, se pavimentati, devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua;*
- *L'altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 m.*
- *Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata, se possibile, una parete arborea o qualunque altro intervento finalizzato all'isolamento acustico*

Infermeria/ambulatorio/uffici/servizi

il locale adibito ad infermeria/ambulatorio deve:

- *Avere pavimenti e rivestimenti delle pareti (altezza non inferiore a m. 2) in materiale lavabile edisinfettabile, dotato di griglia sifonata al pavimento per facilitare la raccolta delle acque di lavaggio e dotato di sgusci agli angoli tra pareti e pavimento;*
- *essere dotato di almeno un lavabo fornito di acqua calda e fredda concomandi apedale;*
- *Attrezzature e/o apposito locale per la custodia dei farmaci, con un reparto custodibile sotto chiave per il magazzinaggio dei farmaci ad azione stupefacente.*
- *Essere dotato delle attrezzature minime, mediche, chirurgiche, diagnostiche di base e di servizio atte a garantire le sole emergenze.*
- *Uffici amministrativi;*
- *Servizi igienici e spogliatoi per il personale medico e ausiliario;*
- *Cucina o area per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.*
- *Area destinata alla conservazione del mangime con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;*
- *Locale-cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per lo stoccaggio delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;*
- *Area attrezzata destinata alla ricezione dei visitatori, ove svolgere le attività d'approccio consoggetti da dare in adozione;*
- *Eventuale area attrezzata per il lavaggio dei cani.*

Reflui

- *Tutti i reflui del canile devono essere raccolti in vasche a tenuta tipo pozzo Imhoff, il cui troppo pieno deve defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.*
- *Prima dello svuotamento i reflui dovranno essere trattati per almeno 48 ore con soda caustica/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.*
- *Sono fatte salve tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti anche speciali alle quali si rimanda.*

Requisiti gestionali e operativi

- *La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del responsabile della struttura in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;*
- *Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;*
- *Atto di incarico per l'assistenza sanitaria con medico veterinario libero professionista;*

- Registro dei trattamenti farmacologici;
- Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).
- Piani per la formazione (periodico e archivio).
- Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).
- Documento informativo sulla procedura di affidamento.
- Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.
- La struttura deve fornire adeguate garanzie in merito all'identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:
 - a) Adeguata documentazione e condivisione della procedura d'ingresso.
 - b) Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.
 - c) Identificazione del cane mediante una scheda individuale.
 - d) Predisposizione e attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.
 - e) Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.
 - f) Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.
 - g) Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.
 - h) Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.
 - i) Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta.

Gestione delle emergenze: deve essere adottato un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Oasi Canine

I requisiti esplicitati per i canile rifugio, nelle parti attuabili, trovano applicazione, nell'organizzazione delle oasi canine.

Le oasi canine devono avere ampi spazi comuni alberati disponibili per i cani (> a 40mq/cane), non pavimentati, dotati di superficie drenante (sabbia, ghiaia o prati), sui quali devono rispettarsi i limiti dei carichi inquinanti (340kg di N/Ha/anno).

Devono comunque essere sempre garantite: il rispetto dei principi di prevenzione per le malattie infettive, di tutela igienico-sanitaria ambientale e di benessere animale.

In fase di autorizzazione la documentazione presentata a corredo della domanda, dovrà contenere un'adeguata relazione tecnico-gestionale, la cui approvazione da parte dei competenti Servizi Veterinari, è vincolante.

Nelle oasi canine deve essere presente:

- Adeguati ricoveri destinati a riparare gli animali nelle ore di riposo, durante le intemperie, edurante la stagione calda;
- Un locale adibito a mediceria dove poter effettuare le eventuali prestazioni di carattere medico;
- Un minimo di box per l'isolamento dei soggetti ammalati (almeno 4 ogni cento cani ospitati);

- *Locale-cella frigorifera o locale dotato di adeguati congelatori per l'accantonamento delle carogne degli animali morti, in attesa del successivo smaltimento separati dal resto della struttura;*
- *Locale chiuso per la preparazione dei pasti e lavaggio delle ciotole adeguatamente attrezzata, con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere, bidoni per la raccolta dei rifiuti.*
- *Locale o area destinata alla conservazione del mangime con pareti e porte lavabili e disinfettabili, aperture protette da zanzariere;*
- *Eventuale area attrezzata per il lavaggio dei cani*
- *Lungo il perimetro del canile dovrà essere impiantata una parete arborea per l'isolamento acustico.*

Reflui:

- *Tutti i reflui devono essere raccolti in vasche a tenuta tipo pozzo Imhoff, il cui troppo pieno deve defluire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamente capiente.*
- *Prima dello svuotamento i reflui dovranno essere trattati per almeno 48 ore con soda caustica/calce spenta al fine di garantire l'inattivazione di eventuali patogeni (parassitari in particolare) eventualmente presenti.*
- *Sono fatte salve tutte le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti anche speciali alle quali si rimanda.*

Requisiti gestionali e operativi

- *La documentazione relativa alle autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività deve essere conservata presso la struttura e messa a disposizione del personale preposto per l'effettuazione di controlli ed ispezioni. Tra gli atti dovrà essere presente una dichiarazione del responsabile della struttura in merito all'idoneità di tutti gli impianti soggetti a specifiche normative (smaltimento, elettrici etc) e il documento di valutazione del rischio per la sicurezza sul lavoro;*
- *Registro dei rifiuti speciali con relativa convenzione di gestione;*
- *Atto d'incarico per l'assistenza sanitaria con medico veterinario libero professionista;*
- *Registro dei trattamenti farmacologici;*
- *Funzioni-gramma (con identificazione degli operatori e dei volontari).*
- *Piani per la formazione (periodico e archivio).*
- *Registro dei visitatori (con definizione del relativo percorso).*
- *Documento informativo sulla procedura di affidamento.*
- *Documento informativo sull'orario d'apertura al pubblico.*
- *La struttura deve fornire adeguate garanzie in merito all'identificabilità del cane, nonché la possibilità di valutare qualunque anomalia del suo stato di salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal fine, è richiesta l'adozione del seguente protocollo:*
 - j) *Adeguate documentazione e condivisione della procedura d'ingresso.*
 - k) *Registrazione dell'ingresso del nuovo cane nella struttura.*
 - l) *Identificazione del cane mediante una scheda individuale.*
 - m) *Predisposizione e attuazione di una valutazione sanitaria e comportamentale del cane.*
 - n) *Predisposizione e sottoscrizione di un verbale di riconsegna o di affidamento del cane.*
 - o) *Adozione e condivisione di procedure di igienizzazione dei locali.*
 - p) *Effettuazione di una visita clinica con cadenza periodica documentata.*
 - q) *Effettuazione di vaccinazione e di controlli diagnostici con cadenza periodica documentata.*
 - r) *Effettuazione di esercizi fisici e di socializzazione in un'area protetta...].*

6.2 GATTILI SANITARI E GATTILI RIFUGIO

Anche le strutture deputate alla cura e alla custodia dei gatti si possono

distinguere in due categorie:

- gattile sanitario
- gattile rifugio

La struttura potrà prevedere sia il gattile sanitario che il gattile rifugio a condizione che le due zone siano adeguatamente separate per permettere lo svolgersi delle due attività che, come i canili, richiedono spazi ed hanno funzioni diverse tra loro.

Il gattile potrà ospitare gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine, gatti feriti o che non possono vivere in libertà, gatti affetti da malattie trasmissibili.

6.3 Gattile sanitario

La zona sanitaria deve essere suddivisa in più reparti adeguatamente separati gli uni dagli altri: reparto per il ricovero in periodo di osservazione, per la degenza dei soggetti sottoposti a intervento di sterilizzazione o vittime di incidenti stradali, per cuccioli e per madri con prole e per l'osservazione sanitaria. Deve essere presente anche un reparto contumaciale per gatti con malattie infettive in atto. Ad eccezione della presenza di madri con prole o di gattini appartenenti alla stessa cucciolata (in caso di problemi di salute, il soggetto o i soggetti che presentino patologia conclamata o sospetta devono essere immediatamente isolati dagli altri), ogni unità di ricovero (box o gabbia) deve contenere un solo gatto.

Il gattile sanitario deve prevedere:

- a) Unità di ricovero singole: i box o le gabbie non devono essere inferiori a 0,60 mq e 60 centimetri di altezza. Alcune unità di ricovero devono essere dotate di lampada a raggi infrarossi.
- b) Cassetta per le deiezioni con lettiera assorbente;
- c) Acqua con vaschetta ancorata, ciotola per il cibo in acciaio inox. La superficie del pavimento deve essere in materiale lavabile, disinfettabile. Le pareti devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.

6.4 Gattile rifugio

La zona rifugio deve essere adeguatamente recintata per evitare la fuga dei gatti, allacciata alla rete elettrica, idrica e fognaria comunale o altro sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente. Locali, box e recinzioni devono essere di materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e garantire il benessere dei gatti ospitati. Le strutture devono essere idonee a riparare i gatti dalle intemperie. Lo spazio minimo dei box/recinzioni a disposizione per ogni gatto ospitato deve essere di altezza metri 2,50 e superficie di 6 mq, di cui 2 mq coperti e 4 mq scoperti. La parte coperta deve essere rialzata di almeno 30 cm dal suolo e

contenere arredi atti a offrire una confortevole cuccia. La parte scoperta deve essere in terreno con vegetazione atta a creare zone ombreggiate, deve essere chiusa da rete anche nella parte aerea superiore e deve contenere la lettiera e gli arredi necessari a soddisfare le esigenze etologiche del gatto.

La zona rifugio deve prevedere:

- a) Unità di ricovero o box multipli riscaldati o riscaldabili in inverno con possibilità di accedere all' ambiente esterno arricchito (cassette, giochi, graffiatoi ecc.).

I soggetti ivi custoditi devono essere compatibili dal punto di vista sanitario e sterilizzati.

- b) Reparti per gatti FIV e FELV positivi con le stesse caratteristiche di cui al punto a).
- c) Locale infermeria per la custodia dei cuccioli e gatti ammalati o in degenza per la sterilizzazione.

Il gattile sanitario/rifugio dovrà anche prevedere:

- ufficio con archivio per la gestione delle pratiche burocratiche e le adozioni
- impianto frigorifero per la custodia degli animali morti
- ambulatorio veterinario
- cucina
- dispensa per cibo
- magazzino per attrezzature
- spogliatoio per gli operatori
- servizi igienici

7. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Rispetto ai requisiti strutturali e le dotazioni strumentali necessari per la realizzazione e accreditamento dei canili sanitari, dei canili rifugio e delle oasi canine sopra riportate e approvate nel decreto del Commissario ad Acta n.67 del 06/03/2018, si ritiene opportuno indicare altre caratteristiche che devono possedere le strutture per migliorare ulteriormente il ricovero dei cani:

- eseguire una valutazione dell'area su cui realizzare le suddette strutture, scegliendo zone facilmente raggiungibili, ben drenate, non soggette ad allagamenti o esondazioni e sufficientemente ampie con una ventilazione adeguata.
- Realizzare i box con materiale coibentato per il controllo climatico sia in regime invernale che in regime estivo; la copertura se realizzata piana, oltre ad essere opportunamente impermeabilizzata dovrà avere una pendenza minima del 3% per un corretto smaltimento delle acque meteoriche.
- Realizzare le recinzioni con la parte superiore inclinata all'interno a 45° per circa 30 centimetri al fine di evitare che soggetti con tendenza alla fuga possano fuoriuscire dal box o dall'area di sgambamento; la parte bassa della recinzione,

realizzata con blocchi di calcestruzzo o cordoli in calcestruzzo armato o con materiale idoneo, dev'essere adeguatamente interrata per evitare che i cani, scavando nel terreno, possano scappare.

- E' opportuno inoltre tenere in considerazione una razionale disposizione delle nuove strutture, dei locali e delle relative attrezzature che devono essere orientate possibilmente a sud-est.
- Le strutture di nuova costruzione siano progettate in modo da prevedere la possibilità di una corretta separazione degli animali in base ai tempi di introduzione, genere, mole, temperamento e stato di salute.
- Siano presenti aree o locali che riescano a mantenere temperature adeguate per cani con esigenze particolari (per. es. non al di sotto dei 15° gradi per cuccioli e cani di taglia piccola e a pelo raso). A questo scopo possono essere utili lampade a raggi infrarossi.
- Siano previste delle aree destinate ai cuccioli, adeguatamente arricchite con attrezzature ludiche atte a fornire le esperienze che saranno utili nel rapporto interspecie e nel rapporto con l'uomo al fine di ottenere un indice di adottabilità ottimale.
- Il reparto destinato ai soggetti problematici sia collocato in un'area distante dall'ingresso, lontano da fonti di stress e non accessibile ai visitatori.
- La realizzazione di aree con cespugli e piante basse che potranno fornire al cane un rifugio attenuando stati di paura o ansia.

8. CONCLUSIONI

Lo studio di questo fenomeno ha messo ancor più in risalto la difficoltosa e insufficiente gestione del fenomeno del randagismo da parte delle istituzioni, proprio a causa della mancanza di strutture che risultano numericamente insufficienti a coprire il territorio interessato e se presenti, sottodimensionate e di conseguenza sovraffollate.

Alla luce di quanto emerso durante lo sviluppo del progetto e le valutazioni effettuate, anche grazie al contributo degli Ordini provinciali Professionali dei Veterinari e degli Architetti, si è giunti alla conclusione che per riuscire a fronteggiare questo fenomeno sia necessaria l'implementazione di strutture che rispettino i requisiti dettati dalle linee guida. Nello specifico servirebbero almeno tre siti d'accoglienza che coprano i tre ambiti territoriali che caratterizzano la nostra provincia, ovvero la fascia tirrenica, il centro cittadino, che purtroppo non è esente dal problema, e la fascia ionica, in modo tale da ridurre la pressione sulle pochissime strutture attualmente esistenti.

Il progetto vuole inoltre promuovere un'idea innovativa di struttura d'accoglienza, un luogo in cui si possa creare armonia e reciproci benefici tra la società e l'animale, considerando il fatto che l'ambiente costituisce un campo

didattico ed educativo che offre molteplici possibilità d'approccio e di proposte formative. Sarebbe interessante utilizzare il territorio come luogo di apprendimento, ponendo come obiettivo quello di costruire una società sempre più adeguata nel preparare cittadini responsabili, in grado di confrontarsi con la complessità ambientale e in grado di proporre soluzioni in caso di situazioni problematiche, un mondo in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura.

Tutto ciò attraverso l'attivazione di processi di tutela, educazione e sensibilizzazione dell'essere umano nei riguardi della natura. Immaginiamo una struttura all'avanguardia che risponda alle reali esigenze dei nostri amici a quattro zampe, un luogo nel quale lo scopo primario deve essere quello di salvare, curare, ospitare e inserire in campagne di adozione gli animali in difficoltà, con l'obiettivo finale di svuotare i canili.

Con queste linee guida si vuole infatti superare l'attuale realtà dei canili, che, come già menzionato nella prima parte del lavoro svolto, sono stati fino ad oggi luoghi di segregazione in cui centinaia di cani vivono in condizioni allarmanti e invecchiano e muoiono all'interno di gabbie piccolissime in modo indignitoso.

Dunque, proprio da questi dati allarmanti nasce l'esigenza di redigere delle linee guida sulla costruzione e la gestione delle strutture d'accoglienza. Sarebbe inoltre interessante dare una seconda possibilità di vita a tutti quegli animali recuperati dalla strada o da maltrattamenti e anziché relegarli vita natural durante all'interno di una gabbia, inserirli, dopo un periodo di recupero, in attività utili alla società, in particolare ad individui con disabilità o particolari bisogni, come ad esempio potrebbe essere l'utilizzo di questi animali per la pet Therapy. In questo modo tutti i "pet" potranno avere una rivalse fornendo un significativo contributo psico-fisico all'uomo e quindi alla società. Affinchè le strutture atte ad ospitare i randagi possano essere utilizzate per gli scopi sopra menzionati, è necessario che queste vengano progettate e realizzate con requisiti che le distinguano da quella che è l'attuale concezione dei canili, così che il canile non sia più una desolata struttura in cemento ma un luogo in cui prati e alberi prevalgano sul costruito. Una struttura concepita per essere pienamente fruibile dai cittadini di ogni età, un ambiente naturale in cui avranno luogo, come già accennato, attività dedicate ai più bisognosi e dove è possibile imparare a rispettare e conoscere la natura e gli animali.

Per rendere possibile quanto detto la struttura dovrebbe includere all'interno del territorio in cui verrà edificata diverse aree dedicate alla svolgimento di tali attività. Dunque oltre le aree già elencate nelle linee guida, che sono quelle di primaria importanza quali ricoveri, ambulatorio veterinario sanitario h24, aree sgambamento, isolamento ecc. anche strutture destinate al pubblico;

- area addestramento/ rieducazione/ recupero animali aggressivi/ riabilitazione;
- area di pet Therapy;
- area per attività svolte da educatori specializzati per eventuali progetti che

comprendano il coinvolgimento della scuole.

Da qui l'intenzione di ricreare un ricovero accogliente, sostenibile e autosufficiente. Con l'obiettivo di sviluppare e costruire un sistema di energia rinnovabile. Immaginare un eco-parco canile alimentato con pannelli fotovoltaici collocati sul tetto dei box in modo da poter sfruttare la luce del sole per illuminare e riscaldare gli ambienti e un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, prelevata non dalla falda ma da un sistema di raccolta delle piogge. Immaginare strutture non solo ecosostenibili ma anche piacevoli alla vista, con un design moderno, funzionale e integrato alle tecnologie.

La struttura si presterebbe così ad assolvere più funzioni, tutto ovviamente in ottemperanza alle indicazioni imposte dall'ASL di competenza nel rispetto della legislazione vigente. Ricordiamo inoltre che una struttura sanitaria con centro di sterilizzazioni è di fondamentale importanza per una seria politica di lotta al randagismo.

La messa in pratica di un progetto così strutturato e la realizzazione di strutture d'accoglienza conformi alle linee guida rappresenterebbe per la nostra città un importante passo evolutivo, ma soprattutto un punto di partenza e di forza per la risoluzione di una piaga ormai troppo grande per non essere considerata di fondamentale importanza in una società che si ritenga degna di essere definita evoluta. E' fondamentale sottolineare che il fine ultimo, lo scopo principale del progetto per la lotta al randagismo è sempre quello di promuovere ed incentivare lo svuotamento dei canili attraverso campagne di sensibilizzazione e di adozione dei randagi.

Sommario

Premessa	1
1. Normativa Nazionale	2
1.1 Normativa Regionale	4
2. Analisi dei dati conosciuti	5
Motivazione e obiettivi generali del progetto.....	6
Metodologia di lavoro	8
3. Quadro conoscitivo delle strutture ricettive.....	9
4. Aspetti ambientali, sanitari, sociali e didattico educativi	10
4.1 La legge quadro 281	12
4.2 Canili	14
4.3 Controllo delle nascite	15
4.4 Associazioni protezionistiche.....	15
4.5 Anagrafe canina.....	15
4.6 Identificazione	16
4.7 Compiti del servizio veterinario dell'ASL.....	16
4.8 Compiti del veterinario libero professionista	17
5. Azioni e misure da adottare per contrastare il fenomeno del randagismo.	18
5.1 Azioni di prevenzione.....	19
5.2 Azioni di riduzione.....	20
5.3 Azioni di monitoraggio	20
6. Linee guida per la realizzazione di nuove strutture.	21
6.1 Canili sanitari e canili rifugio.	21
6.2. Gattili sanitari e gattili rifugio.....	28
6.3 Gattile sanitario.....	28
6.4 Gattile rifugio.....	28
7. Caratteristiche delle strutture.....	29
8. Conclusioni	30